Sentenza: n. 131 del 7 giugno 2013;

Materia: competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile;

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale;

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione;

Ricorrente: Tribunale ordinario di Catanzaro;

**Oggetto**:Legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002 n.8 (Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria) art. 46;

Esito: illegittimità costituzionale;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

Il Tribunale ordinario di Catanzaro, in composizione monocratica, con ordinanza del 22 novembre 2010, ha sollevato in riferimento all'art.117, secondo comma, lettera l) della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002, n. 8., il quale disciplina le cessioni di credito.

Secondo il remittente la norma censurata, nel disporre che non hanno effetto nei confronti della Regione Calabria le cessioni di credito che non siano accettate, prima della liquidazione della correlata spesa dal dirigente della struttura competente, verrebbe ad incidere in via diretta sull'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione e, quindi sulla disciplina dei rapporti privatistici, sottratti alla potestà legislativa regionale.

La questione di legittimità è fondata, in quanto, osserva la Corte la cessione dei crediti è un istituto proprio del diritto civile e trova la sua prima fonte nel relativo codice civile (artt. da 1260 a 1267), mentre la disposizione censurata , introducendo, per le cessioni di credito vantate nei confronti della Regione Calabria, una apposita disciplina supera il limite dell'ordinamento civile,invadendo un' area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale, violando l'art.117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.